



Roma, 11 gennaio 2022

ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DI VACCINAZIONE

(Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1)

Dall'8 gennaio 2022 al 15 giugno 2022

- Viene introdotto l'obbligo di vaccinazione per coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

Dal 15 febbraio 2022

- **I lavoratori ultracinquantenni, soggetti al nuovo obbligo vaccinale**, per accedere ai luoghi di lavoro devono possedere e sono tenuti ad esibire il **Green Pass cd. "Rafforzato"** (rilasciato a seguito di completamento del ciclo vaccinale o guarigione).

Che differenza c'è tra green pass base, rafforzato e booster?

La differenza sta a indicare quali tipi di Certificazione verde COVID-19 sono validi per diversi utilizzi e periodi di tempo, che possono variare con l'evolversi della situazione epidemiologica.

- **Green pass base:** *si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.*
- **Green pass rafforzato:** *si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.*
- **Green pass booster:** *si intende la Certificazione verde COVID-19 rilasciata dopo la somministrazione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo vaccinale primario (per il richiamo Circolare del Ministero della salute 24 dicembre 2021. Chi non ha ancora fatto la dose di richiamo potrà utilizzare il green pass da ciclo vaccinale primario completato o da guarigione, ma dovrà presentare contestualmente un*



documento, cartaceo o digitale, di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti, che attesti l'esito negativo al SARS-CoV-2.

VERIFICA GREEN PASS E POSSIBILI AZIONI

(Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1)

- I datori di lavoro verificano il possesso del Green Pass “Rafforzato” tramite l'applicazione Verifica C-19, utilizzando le tipologie di verifica previste.
- I lavoratori sprovvisti di Green Pass saranno considerati **assenti ingiustificati** fino alla presentazione della certificazione e **non oltre il 15 giugno 2022**, senza diritto a retribuzione.
- I lavoratori ultracinquantenni sprovvisti di Green Pass potranno essere sospesi e **sostituiti dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata** per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, **rinnovabili fino al 15 giugno 2022**, senza conseguenze disciplinari e con diritto di conservazione del posto di lavoro.
- Tutti gli altri lavoratori continuano ad essere obbligati – dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2022 - a possedere ed esibire il green pass “base” per l'accesso ai luoghi di lavoro.
- Tutte le aziende (non più solo quelle con meno di 15 dipendenti), dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, possono sospendere e sostituire il lavoratore sprovvisto di Green Pass, fino al 31 marzo 2022.

VALIDITA' GREEN PASS

(Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221)

Dal 1° febbraio 2022 la validità del Green Pass è ridotta a 6 mesi.



QUARANTENE E ISOLAMENTO

(Decreto-Legge 229/201; circolare 60136/2021 Ministero della Salute)

La quarantena e la permanenza domiciliare non sono più equiparate alla malattia e devono essere osservate, in caso di contatto stretto con soggetti positivi al Covid-19, nei seguenti termini:

- 1. Non vaccinati/ciclo vaccinale primario non completato/ciclo vaccinale primario completato da meno di 14 giorni:** 10 giorni di quarantena con test finale negativo.
- 2. Ciclo vaccinale primario completato da più di 120 giorni:** 5 giorni di quarantena con test finale negativo.
- 3. Ciclo vaccinale primario completato da meno di 120 giorni/ Guarigione nei 120 giorni precedenti/ Dose booster:** NO quarantena – auto sorveglianza e obbligo di mascherina FFP2 per 10 giorni. Effettuazione test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5 giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.

L'isolamento è previsto a seguito della positività rilevata da test antigenico o molecolare:

1. Isolamento di 7 giorni per coloro che hanno dose booster o ciclo vaccinale completo da meno di 120 giorni, purché siano stati sempre asintomatici o asintomatici da almeno 3 giorni, con tampone finale negativo.
2. Isolamento di 10 giorni per soggetti sintomatici, con tampone finale negativo.

In caso di malattia da Covid-19, il lavoratore dovrà farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico a seguito di positività rilevata con tampone antigenico; qualora sia necessario un successivo tampone molecolare, dovrà essere rilasciata certificazione medica anche relativamente all'esito di quest'ultimo.



UTILIZZO DEL TEST ANTIGENICO RAPIDO

(Ordinanza Regione Lazio n. 26 del 30/12/2021)

- Il test antigenico positivo non necessita di conferma con test molecolare.
- Il test antigenico negativo in soggetti sintomatici necessita di conferma con un secondo test antigenico rapido a distanza di 2-4 giorni o con molecolare, esclusivamente sulla base della valutazione clinica.
- Il test antigenico può essere utilizzato per la valutazione del termine dell'isolamento e della quarantena.

CONGEDI PARENTALI "SARS CoV-2"

(DL 21 ottobre, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. n.215 del 17 dicembre 2021)

Fino al 31 marzo 2022 sono prorogati i congedi per i lavoratori dipendenti genitori di figli under 14 (con indennità pari al 50% della retribuzione) utilizzabili, alternativamente all'altro genitore, per tutti i periodi della sospensione dell'attività didattica in presenza, dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio o della quarantena da contatto del figlio, ovunque avvenuto.

Il beneficio è riconosciuto ai genitori di figli tutelati dalla Legge n.104/92 a prescindere dall'età anagrafica.

Ai genitori di figli con età compresa tra 14 e 16 anni è riconosciuta l'astensione senza corresponsione della retribuzione.